

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE MISURE DI SICUREZZA

(testo approvato in data 6 febbraio 2020 dal Tavolo tecnico sulle misure di sicurezza definitive istituito presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze nell'ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale, di cui alla DGRT n. 1340/2018)

PREMESSA

All'esito, in particolare, delle riunioni tenutesi il 4.4.2019 ed il 25.11.2019, le parti condividono di procedere a tradurre in precipuo articolato quanto emerso in sede di tavolo tecnico.

Scopo del tavolo tecnico è quello di verificare sul campo l'effettiva realizzazione di principi della legge 81/14 in materia di esecuzione delle misure di sicurezza detentive da eseguirsi in R.E.M.S., nonché della Libertà Vigilata *sostitutiva* di queste, con obbligo residenziale c/o strutture terapeutiche ovvero ambulatoriali.

E' ben emersa l'esigenza, da ritenersi quindi "*obiettivo fondamentale da perseguire*", di giungere all'udienza di sorveglianza preposta alla decisione circa l'effettiva necessità di dichiarare eseguibile o no la misura di sicurezza a suo tempo disposta dal giudice della cognizione, con adeguata istruttoria sanitaria consistente in precisa attualizzazione della situazione psicopatologica con un piano terapeutico personalizzato già predisposto. Analoga esigenza, naturalmente, sussistente nei casi di udienza volta a decidere sulla proroga o no della misura di sicurezza già in esecuzione, posto che ben potrebbe procedersi alla trasformazione di questa da detentiva in quella della libertà vigilata, con obbligo o no della residenzialità c/o strutture terapeutiche.

E' stata condivisa, pertanto, l'esigenza di garantire un "*dialogo costante e diretto tra autorità giudiziaria, psichiatria territoriale, REMS, UIEPE e PRAP, con invito agli UEPE territoriale, alle Direzioni degli istituti penitenziari ed ai DSDM*" ad implementare i protocolli di intesa tra loro.

È stata condivisa allora l'esigenza di individuare meccanismi operativi standardizzati, pur con le precipue peculiarità riguardanti le diverse posizioni dei soggetti (al momento dell'udienza di sorveglianza), "liberi" sul territorio, ovvero sottoposti a misura di sicurezza provvisoria con obbligo residenziale, di prosciolti per totale incapacità di intendere e

volere,–di soggetti ritenuti semi-infermi e provenienti da un periodo di detenzione.

TANTO PREMESSO LE PARTI SI IMPEGNANO AD OSSERVARE IL PRESENTE ARTICOLATO

Articolo 1

Le parti assicurano l'applicazione dei modelli operativi di collaborazione stabiliti con le regole del presente protocollo e con gli strumenti allegati, costituenti parti integranti dello stesso, finalizzati al rispetto del principio di extrema ratio ed appropriatezza nell'applicazione delle misure di sicurezza detentive, quindi a favorire l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (art. 228 CP), in ossequio/conformità alla Legge 81/2014 nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Articolo 2

I 'Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze' (d'ora in poi DSMD) competenti collaborano con l'autorità giudiziaria procedente al fine di predisporre, nei confronti dell'autore del reato con problematiche psichiche, il progetto terapeutico ritenuto più idoneo, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

Articolo 3

Al fine di rendere tempestiva ed efficace la comunicazione, le parti si avvalgono dei riferimenti e contatti degli Uffici Giudiziari e dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze di cui al punto 3 del Protocollo d'intesa in tema di misure di sicurezza psichiatriche per l'applicazione della legge 30 maggio 2014 n. 81, firmato il 21 dicembre 2018 tra Regione Toscana, Corte di Appello di Firenze, Procura Generale della Corte di Appello di Firenze, Tribunale di Sorveglianza di Firenze e Ufficio inter-distrettuale per l'Esecuzione penale esterna di Firenze

Articolo 4

In caso di necessità di perizia, il magistrato di sorveglianza procedente, utilizza, quale buona prassi, lo schema di quesito del perito/consulente di seguito indicato:

“Accerti il perito le condizioni di salute di _____ ai fini della valutazione della sua pericolosità sociale. In particolare, anche a mezzo di visite dirette, somministrazione di test ritenuti utili ed opportuni, preso altresì atto della documentazione medica già in atti e da acquisire, eventualmente presso il DSMD o le parti processuali, dica il perito quale sia l’attuale stato psichico della persona e se essa presenti profili di pericolosità sociale psichiatrica, specificando in caso affermativo in base a quali indicatori clinici e comportamentali ritenga presente e persistente il rischio psicopatologico e se necessiti di cura a elevata o ad attenuata intensità terapeutica. In caso positivo, indichi il perito, previo contatto con i servizi sanitari territoriali competenti, eventualmente già a conoscenza dell’interessato per pregressi ricoveri o trattamenti, le modalità di esecuzione del programma terapeutico, impegnandosi a collaborare con i servizi stessi per determinare il miglior trattamento praticabile anche ai fini della possibile individuazione di una struttura residenziale in luogo del ricovero in REMS. Riferisca, altresì, ogni altro elemento ritenuto utile.”

Il perito è autorizzato a:

- 1. avvalersi del mezzo proprio per gli spostamenti necessari*
- 2. avvalersi del dr. _____ per la somministrazione di test psicodiagnostici ritenuti necessari e opportuni;*
- 3. avvalersi del dr _____ per _____ (eventuali nomine di collaboratori)*
- 4. ad acquisire copia degli atti del procedimento penale;*
- 5. ad acquisire copia della documentazione medica presente presso strutture sanitarie pubbliche o private.*

Articolo 4-bis.

Il perito ed i servizi territoriali afferenti al DSMD operano in termini di fattiva collaborazione ai fini della individuazione di un idoneo Percorso Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI).

Articolo 5

Il difensore interagisce con i congiunti dell’interessato nell’interesse esclusivo e con il consenso di quest’ultimo.

Il magistrato di sorveglianza si avvale anche delle informazioni mediche e della documentazione sanitaria messa a disposizione dal difensore, nell’interesse del condannato/prosciolto per vizio di mente. Ciò al fine di facilitare l’inquadramento patologico e l’individuazione delle soluzioni da adottare.

Sin da subito il difensore può, infatti, collaborare e interloquire con i DSMD, l’UEPE, i Pubblici Ministeri e i Giudici per la realizzazione di un progetto di

cura in linea con i principi di legge anche in vista dell'udienza di accertamento o di riesame della pericolosità sociale, affinché non vi siano ritardi.

Articolo 6

In caso di provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone il ricovero provvisorio o definitivo presso una REMS, cui NON possa darsi tempestiva esecuzione, il Pubblico Ministero si impegna a darne pronta comunicazione all'autorità giudiziaria che ha disposto la misura di sicurezza definitiva o provvisoria, al DSMD competente e all'Autorità di PS territorialmente competente in base al domicilio NONCHE' alla direzione della REMS interessata, onde consentire agli operatori sanitari (REMS e DSDM) di prendere comunque cognizione della situazione psicopatologica dell'interessato e valutare, se del caso, eventuali percorsi alternativi da sottoporre all'attenzione/valutazione dell'autorità giudiziaria procedente, in guisa da consentire la rivalutazione dell'attualità della pericolosità, finalizzata ad assicurare comunque il controllo e la cura della persona anche con eventuale adozione di una misura di sicurezza non detentiva.

SOGGETTO DETENUTI

Articolo 7

Almeno 6 mesi prima della cessazione della esecuzione della condanna, ed in vista dell'udienza di sorveglianza volta all'accertamento della pericolosità sociale, il Direttore dell'istituto penitenziario – a mezzo dell'ufficio matricola, ovvero su segnalazione diretta del detenuto, dei suoi famigliari o del difensore – sollecita l'intervento del presidio sanitario interno che, anche coordinandosi con i servizi psichiatrici territoriali ed in accordo con il Direttore dell'istituto, valuta, ove non sia già stato fatto, la presa in carico del detenuto sotto il profilo della cura e monitoraggio psichiatrico, individuando e predisponendo precipuo programma terapeutico, da presentare all'udienza di sorveglianza e da attuarsi al momento della scarcerazione.

La Direzione del carcere assicura analoga informazione alla Direzione della REMS competente per il territorio toscano e al servizio di salute mentale interno all'istituto, anche in relazione all'effettiva residenza o domicilio o, in mancanza, al luogo dove il reato è stato commesso per individuare la competenza alla presa in carico e onde consentirne l'intervento ai fini di cui sopra.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna il magistrato di sorveglianza, ricevuta comunicazione dell'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, fissa al più presto l'udienza per l'accertamento della pericolosità sociale.

Nel caso di soggetti detenuti, al provvedimento che dispone ricovero in via definitiva in OPG/CCC, da eseguirsi in REMS, deve essere data immediata esecuzione ex art.659/2 c.p.p., nel rispetto di criteri di priorità che non potranno limitarsi alla mera cronologia delle richieste, ma che dovranno tener conto anche della severità delle condizioni cliniche che eventualmente permangano e necessitino di una presa in carico, nonché della gravità del fatto-reato commesso, nel pieno rispetto della normativa vigente riguardante i posti disponibili.

Tutta la documentazione sanitaria detenuta dall'Ufficio Matricola, concernente la patologia di natura psichiatrica viene messa a disposizione dei DSDM competenti; i difensori possono avervi accesso ed estrarne copia.

Articolo 8

Ove si verificano criticità ritenute non altrimenti superabili in tema di accesso al carcere dei sanitari appartenenti a presidi territoriali esterni, ovvero ad operatori sanitari di strutture terapeutiche, ovvero criticità all'accesso ad informazioni ritenute sensibili o comunque di dubbia ostensibilità, le parti interessate si impegnano ad informare il magistrato di sorveglianza che, investito della questione, provvederà ad impartire le opportune disposizioni volte al superamento delle criticità evidenziate.

REVOCA di misure di sicurezza detentiva in esecuzione c/o R.E.M.S.

Articolo 9

Nei confronti degli internati nella REMS, sottoposti a misura di sicurezza detentiva provvisoria o definitiva, i DSMD predispongono il Programma Terapeutico Riabilitativo individuale (PTRI) di cui alla Legge 81/2014, in accordo e con il concorso dell'equipe curante della REMS e degli UEPE, onde agevolare la dimissione dell'internato, se possibile, e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

Articolo 10

La direzione della REMS, si impegna a proporre tempestivamente al magistrato di sorveglianza i casi che reputi meritevoli di valutazione per eventuale revoca anticipata della misura di sicurezza detentiva in atto o

licenza finale di esperimento ovvero per la sostituzione con altra misura di sicurezza non detentiva ritenuta idonea alla tutela delle esigenze di cura dell'interessato.

Analogamente procederà in vista dell'udienza di accertamento della pericolosità nei casi di soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva a titolo provvisorio. Il Giudice di sorveglianza, comunica, tramite propria cancelleria, la data dell'udienza anche alla REMS

SOGGETTI "LIBERI"

Articolo 11

Il Magistrato di sorveglianza, si impegna a fissare l'udienza di accertamento della pericolosità sociale in tempo utile – quindi ad almeno mesi 6 dalla trasmissione della richiesta da parte del PM – e comunque in tempi da consentire agli operatori UEPE e DSMD sul territorio di interloquire, onde predisporre relazioni che tengano conto dell'attualità della situazione psicopatologica dell'interessato nonché, se del caso, predisporre il piano terapeutico riabilitativo da attuarsi con modalità residenziali o domiciliari.

In caso di accertamento inerente soggetto sottoposto a misura di sicurezza NON detentiva a titolo provvisorio (libertà vigilata), l'udienza sarà fissata tenendo conto dell'entità temporale della misura di sicurezza disposta dal Giudice della cognizione, onde evitare che in caso di declaratoria di eseguibilità, il "tempo minimo" di durata sia già superato dal tempo già trascorso in regime provvisorio.

Articolo 12

Le parti coinvolte si impegnano ad osservare e a diffondere il presente protocollo all'interno dei propri uffici e servizi ed a svolgere ogni attività utile per assicurarne la più ampia condivisione, nonché a promuovere un'intensa attività di formazione anche in un'ottica di condivisione del linguaggio giuridico e clinico-sanitario; si impegnano, inoltre, a monitorare l'applicazione del presente protocollo ed a riunirsi periodicamente, con un intervallo almeno semestrale, per la verifica dei risultati conseguiti.

LE PARTI

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

PRAP TOSCANA _____

Uffici UIEPE di _____

Ordine Avvocati di (elenco) _____

Per i DDSMD _____